

## Pillole di Sicurezza Studio R&D risponde

tema di lavoro  
previdenza

Tempo di lettura  
previsto: 2 minuti



Area tematica:

### Quanti addetti primo soccorso e antincendio occorre nominare e che tipo di formazione devono effettuare?

In tutte le Aziende che hanno **almeno un dipendente o un collaboratore**, il **Datore di Lavoro ha l'obbligo di designare e formare i lavoratori incaricati** dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, **di gestione dell'emergenza**. Si specifica che, salvo alcuni casi definiti dalla normativa, **il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di primo soccorso e di prevenzione incendi ed evacuazione**.

Il Datore di Lavoro designa addetti antincendio e primo soccorso in numero sufficiente, **tenendo conto delle dimensioni dell'azienda e dei rischi specifici dell'attività**. La normativa non precisa il numero degli addetti da designare. Il DM 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, specifica che **il numero complessivo di personale designato alla gestione delle emergenze deve essere congruo, in relazione alle turnazioni e alle assenze ordinariamente prevedibili**.

Pertanto, si ritiene che **il numero di addetti antincendio e primo soccorso debba essere sufficiente a coprire tutti gli orari e i turni dell'azienda e a far fronte alle eventuali assenze per ferie o malattia**. La responsabilità della scelta del numero di persone da designare e formare resta tuttavia in capo al Datore di Lavoro.

I requisiti del personale addetto al primo soccorso all'interno delle aziende sono indicati all'art. 45 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. che, a sua volta, fa riferimento al DM 388/03. Tale decreto determina i requisiti degli **addetti al primo soccorso e regola l'attività di formazione. Sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività** che dovrà essere di **16 ore per le aziende di gruppo A e di 12 ore per le aziende dei gruppi B e C. L'aggiornamento previsto della formazione è triennale.**

**I requisiti degli addetti antincendio** sono indicati nell'articolo successivo, art. 46 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e nel sopra menzionato DM 2 settembre 2021, entrato in vigore il 4 ottobre 2022, che, abrogando e sostituendo il DM 10 marzo 1998, ha introdotto nuovi criteri per la formazione degli addetti antincendio. Ai fini dell'organizzazione delle attività formative **sono individuati tre gruppi di percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio, della durata di 4 ore (livello 1 – ex “rischio basso”), 8 ore (livello 2 – ex “rischio medio”), 16 ore (livello 3 – ex “rischio alto”). L'aggiornamento della formazione è ripetuto con cadenza almeno quinquennale.**

Vi invitiamo a rivolgerci le vostre domande a cui saremo lieti di rispondere nelle pillole successive.

Inviare le vostre richieste e i vostri feedback a:

[alfonso@studiord.srl](mailto:alfonso@studiord.srl)

#### LEGENDA AREA TEMATICA:



Sicurezza sul lavoro



Formazione



Igiene degli alimenti



Sorveglianza sanitaria

Tutte le nostre pillole sono anche disponibili e scaricabili al seguente link:

<https://cloud.studiord.srl/index.php/s/CgAX17M4tV06BBb>